

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 13/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 65 DEL 05 APRILE 2024

A CURA DI PAOLO LONGO, DEBORA FASANO E GRETA CECCARINI

*(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione).*

ARBITRATO

Cassazione, sentenza 4 gennaio 2024, n. 196, sez. I civile

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - Cassazione con rinvio della sentenza dichiarativa della nullità del lodo - Omessa riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Ragioni.

In ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, l'estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, comporta l'efficacia prevista dall'art. 310 c.p.c. della sentenza di nullità e travolge la decisione degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.

CONDOMINIO

*** Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2024, n. 5128, sez. II civile**

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Contitolarità - Presunzione - Possibilità di prova contraria - Primo atto di vendita stipulato dal costruttore - Valutazione - Necessità.

La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della "res", sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante assolvere l'onere di dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene.

CONTRATTI AGRARI

Cassazione, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6492, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Riscatto agrario - Termine per il pagamento del

prezzo ex art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965 - Modifica ad opera dell'art. 224 d.l. n. 34 del 2020 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Interpretazione.

In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 224, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - a mente della quale "si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" la disposizione di cui al primo periodo della stessa norma, che ha modificato l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, stabilendo in sei mesi (invece che tre) il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, decorrente, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo unico della legge n. 2 del 1979 - deve essere intesa come riferita ai giudizi riguardanti il diritto di riscatto e non a quelli diretti all'accertamento della decadenza da tale diritto per il mancato tempestivo pagamento del prezzo, ove maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione ed in base al testo previgente.

DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 5 marzo 2024, n. 5920, sez. II civile

Divisione ereditaria - Appartenenza dei beni - Fino alla definizione della divisione.

In tema di giudizio di divisione ereditaria, l'appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero allorché sia sorta la comunione, ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune, ovvero risultino trasformati.

EDILIZIA (PENALE)

Cassazione, sentenza 28 febbraio 2024, n. 8671, sez. III penale

EDILIZIA - Reati edilizi - Sequestro preventivo di manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola - Aggravio del carico urbanistico - Motivazione sul "periculum in mora" - Criteri.

In tema di reati edilizi, il "periculum in mora" richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona.

FAMIGLIA

*** Cassazione, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4448, sez. I civile**

Formazione dell'atto di nascita - Illegittima l'indicazione di due madri nell'atto di nascita - Madre intenzionale - Adozione in casi particolari.

L'unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale di stato civile, dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione (Cass. n.7413/2022).

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di

tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022.

MEDIAZIONE

*** Tribunale di Verona, ordinanza 24 novembre 2023, sez. I civile**

Obbligatorietà della mediazione - Disapplicazione per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali UE - Costi non contenuti per le parti.

L'art 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è in contrasto con i principi fondamentali della UE, *a fortiori* a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria.

La disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento UE, prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Deve essere, quindi, disapplicato l'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 - che prevede quale condizione per l'esercizio della domanda giudiziale per le controversie ivi elencate l'esperimento della mediazione - in quanto fonte indiretta di costi non contenuti per le parti ed in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.

(Provvedimento emesso in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale).

MUTUO

*** Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2024, n. 5151, sez. I civile**

BANCHE - Contratti bancari di credito, finanziamento e garanzia - MUTUO.

Il mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.

PROFESSIONI

*** Cassazione, sentenza 20 febbraio 2024, n. 4443, sez. II civile**

PROFESSIONI INTELLETTUALI - Procedimenti e provvedimenti disciplinari - Natura amministrativa - Composizione dell'organo.

In tema di responsabilità disciplinare dei professionisti, i Collegi e i Consigli centrali degli ordini come pure, ove non altrimenti disposto, i loro Collegi disciplinari locali, in considerazione della natura amministrativa e non

giurisdizionale, sono organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti, potendo dunque operare anche senza la presenza di tutti i membri.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

*** Cassazione, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4879, sez. II civile**

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - Comunione dei beni - SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria. Verificatosi lo scioglimento della comunione legale trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. Conseguentemente anche i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno), si effettuano solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.

SERVITÙ

Cassazione, sentenza 13 febbraio 2024, n. 3925, sez. unite civili

SERVITÙ - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI - RECIPROCHE - Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità.

In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - Accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio - Interpretazione del titolo - Apprezzamento insindacabile del giudice di merito - Omessa valutazione del titolo - Censurabilità in cassazione - Ragioni.

In tema di accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio, l'interpretazione del titolo, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraenti, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità; viceversa, l'omessa valutazione del titolo non si sottrae al sindacato di legittimità per violazione di legge, poiché dà luogo alla carenza di un passaggio logico-giuridico decisivo in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta nello schema dell'art. 1027 c.c. che implica l'applicazione di tale norma giuridica.

SIMULAZIONE

*** Cassazione, sentenza 29 febbraio 2024, n. 5372, sez. II civile**

CONTRATTI - VENDITA - Immobiliare - Simulazione - Per mancato pagamento del prezzo - Obbligo di provare il versamento - A carico dell'acquirente - Sussistenza - Dichiarazione di avvenuto versamento della somma - Contenuta nel rogito - Sufficienza - Esclusione.

Qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti – contenuta nel rogito notarile – che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017, 12955/2014).

SOCIETÀ

* Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5264, sez. I civile

SOCIETÀ - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità - Capitale (aumento e riduzione).

L'art. 2358 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dal D.lgs. n. 142 del 2008, ha consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, ma ha comunque delineato, in difetto di quelle condizioni, il divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, per il fine di tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. La violazione di simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma pure dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. Ciò giustifica l'estensione della nullità ai patti funzionali all'acquisto.

* Cassazione, ordinanza 15 febbraio 2024, n. 4216, sez. I civile

SOCIETÀ - Società a responsabilità limitata - Socio - Responsabilità illimitata - Estinzione della società.

La responsabilità illimitata del socio unico non trova titolo nella successione alla società, bensì ha titolo autonomo nella legge, in presenza dei presupposti indicati dall'art. 2462, secondo comma, c.c. e in particolare dell'insolvenza della società, cui appunto tale responsabilità tende a porre rimedio a garanzia dei creditori. L'estinzione della società comporta, secondo i principi generali, l'estinzione dei rapporti giuridici facenti capo ad essa - in quanto non trasferiti per successione a terzi, nei limiti in cui ciò può verificarsi - non anche di quelli facenti capo a titolo originario a soggetti diversi.

Cassazione, sentenza 14 febbraio 2024, n. 4034, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - CONVALIDA - Abuso di maggioranza - Annullabilità della delibera - Assenza di interesse per la società - Individuazione - Fattispecie in tema di soppressione della clausola statutaria di prelazione interna a ridosso della vendita di quote.

In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva valorizzato, quale forma di abuso della maggioranza assembleare, la circostanza che quest'ultima avesse disposto la soppressione della clausola statutaria contenente il diritto di prelazione interna, appena diciotto giorni prima della cessione di quote intercorsa fra altri due soci).

Cassazione, sentenza 29 gennaio 2024, n. 2629, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - Società per azioni - Recesso ad nutum del socio - Clausola statutaria - Liceità - Condizioni.

Nell'ambito delle società per azioni, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è lecita la clausola statutaria che, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso.

TRIBUTI

Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2024, n. 4798, sez. V

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Riqualficazione dell'operazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) - Atto diverso menzionato in quello registrato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualficazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare.

*** Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7518, sez V**

Imposta di registro- Cessione totalitaria di partecipazione sociale- Misura fissa - Esclusa riqualficazione nei termini di cessione indiretta d'azienda

Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualficazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua "intrinseca natura" ed i suoi "effetti giuridici", il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.

*** Cassazione, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7545, sez. V**

Imposta di registro- Cessione totalitaria di quote societarie- Esclusa riqualficazione nei termini di cessione d'azienda

La cessione di azienda e la cessione di quote societarie sono due istituti tra loro distinti, con effetti giuridici, fiscali, gestionali e contabili profondamente differenti, diversità che li rendono infungibili tra di loro; pertanto, la riqualficazione della vendita di una partecipazione totalitaria come una vendita d'azienda non può esser legittimata dalla nuova formulazione dell'art. 20 TUR. (...) La stessa Agenzia delle entrate ha escluso che la vendita di una partecipazione totalitaria possa dar luogo ad una vendita d'azienda, anche se sia preceduta da un conferimento o da una scissione d'azienda, comportando una cessione solo indiretta dell'azienda (Risposta n. 13/2019 e n. 956- 1469/2018/2019). In conclusione, tassare una cessione totalitaria di quote (siano esse rivenienti o meno da un precedente o simultaneo conferimento), come se si fosse in presenza di una cessione di azienda o di immobile, comporta un disconoscimento del reale modello giuridico impiegato e la sua sostituzione con una *fictio* rappresentata dal modello che secondo l'Ufficio avrebbe dovuto essere utilizzata per conseguire un risultato economicamente equivalente.

*** Cassazione, ordinanza 28 marzo 2024, n. 8386, sez. V**

Cessione terreno- Plusvalenza - Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/ 2015 - Accertamento

Alla luce dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 9513 del 18.4.2018; Cass. n. 12131 del 08/05/2019), vale il principio per cui "In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale,

dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria".

USUCAPIONE

*** Cassazione, sentenza 29 febbraio 2024, n. 5399, sez. II civile**

PROPRIETÀ - Beni immobili - Usucapione - Domanda - Opposizione - Interruzione del possesso della controparte - Esclusione - Rivendicazione della proprietà o richiesta di rilascio - Necessità.

Purché si tratti di azione rivolta contro il possessore, ed intesa a recuperare il possesso del bene immobile nei confronti di chi pretenda di usucapire, può valere, come atto interruttivo della prescrizione, sia l'azione di rivendicazione basata sulla cosiddetta *probatio diabolica* della proprietà, sia un'azione recuperatoria che sia basata su un titolo negoziale, o sulla caducazione di un titolo negoziale. Non può invece costituire atto interruttivo dell'usucapione l'opposizione alla domanda di usucapione abbreviata, né l'atto di intervento nel procedimento, non implicando tali atti di per sé domande dirette al concreto recupero del godimento del bene, e nessun rilievo ai fini della maturazione dell'usucapione può essere attribuito al fatto che il titolare del diritto di proprietà convenuto manifesti, nel costituirsi, una volontà contraria al possesso dell'usucapente, che non si esprima però in una vera e propria domanda di rivendicazione del possesso, o della proprietà del bene, o di rilascio dello stesso.